

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 LUGLIO 2008, N. 28224: i principi alla base della nomina del custode giudiziario.

« Le S.U. di questa Corte hanno da tempo chiarito ...che la custodia penale integra una “pubblica funzione”, una “collaborazione obbligatoria” prestata all’autorità giudiziaria; che la nomina del custode è autoritativa ed è costitutiva di un “pubblico ufficio”che trova nei codici penali e nelle leggi complementari le fonti primarie; che il custode è un “ausiliario” del giudice ed, infine, che l’incarico non può essere ricusato – art. 366, 2° comma, cod. pen. ».

Nel caso in cui il verbale di nomina non venga sottoscritto dalla parte « ...occorre ricordare anche in questa sede che, a mente dell’art. 81, 3° comma – 3° periodo, del D.Lgs. 28.7.1989, n. 271 (Norme di attuazione al codice di procedura penale), se è vero che “Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale”, è altresì precisato nella norma in questione che “L’inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale”. ».



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

28224/08

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/04/2008

SENTENZA

N. 00473 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRILLO CARLO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA	"	N. 007065/2008
3.Dott.SARNO GIULIO	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) MIGLIACCIO FILOMENA

N. IL 14/08/1974

avverso ORDINANZA del 05/02/2008

TRIB. LIBERTA'

di NAPOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO

~~lette~~/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

Buc Francesco Marco
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udit i difensor Avv.

Con il provvedimento in epigrafe il tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza con la quale il GIP del medesimo tribunale aveva applicato a Migliaccio Filomena la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. in relazione al reato di cui all'art. 349 co. 2 cod. pen. per avere violato, nella qualità di custode giudiziario, i sigilli apposti a manufatto in sequestro.

Avverso tale provvedimento ricorre in cassazione la Migliaccio deducendo la violazione di legge non potendosi ritenere la sussistenza del reato in quanto: a) non aveva mai dichiarato di accettare l'incarico di custode giudiziario; b) nessuna disposizione imponeva l'accettazione della nomina ed, infine, c) non risultava comunque da lei sottoscritto il verbale di conferimento dell'incarico.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Le S.U. di questa Corte hanno da tempo chiarito, infatti, che la custodia penale integra una "pubblica funzione", una "collaborazione obbligatoria" prestata all'autorità giudiziaria; che la nomina del custode è autoritativa ed è costitutiva di un "pubblico ufficio" che trova nei codici penali e nelle leggi complementari le fonti primarie; che il custode è un "ausiliario" del giudice ed, infine, che l'incarico non può essere ricusato - art. 366, 2° comma, cod. pen. - (Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002 Rv. 221659).

In relazione poi alla obiezione della ricorrente secondo la quale il verbale di nomina non sarebbe stato sottoscritto dalla parte, occorre ricordare anche in questa sede che, a mente dell'art. 81, 3° comma - 3° periodo, del D. Lgs. 28.7.1989, n. 271 (Norme di attuazione al codice di procedura penale), se è vero che "*Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale*", è altresì precisato nella norma in questione che "*L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale*".

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 23.4.2008

Il Consigliere estensore

Gentile Sanna

Il Presidente

W. Bellon

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 10 LUG 2008
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorella Donati

